



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2007/2008

COMUNICATO UFFICIALE N° 122

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 23 aprile 2008 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **LAMBERTO DAMIANI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **LAMBERTO DAMIANI** della sanzione della squalifica fino al **23/08/2008**

Procedimento disciplinare a carico di **VITO RINALDI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Casale. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Vito Rinaldi è stato deferito per violazione dell'art. 19 e 35, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver lasciato che la conduzione tecnica della squadra A.S. San Cataldo per la quale era tesserato nella s.s. 2006/2007 fosse svolta dal sig. Vito Sabato privo dei requisiti necessari;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro;
- avuta presente la memoria difensiva inviata dal deferito in data 7 aprile 2008.

Rilevato preliminarmente:

- che la richiesta di rinvio dell'odierna udienza formulata dal deferito e giustificata con l'allegazione di un certificato di malattia non è accoglibile;
- che infatti tale certificato di malattia è assolutamente generico ed inidoneo a giustificare la mancata comparizione;
- che infatti lo stesso certificato di malattia non dà conto né della malattia, né del luogo di degenza, né di quello in cui è stata effettuata la visita, né le ragioni della prognosi;
- che pertanto, secondo costante giurisprudenza formatasi sull'interpretazione dell'art. 420 ter cpp, la Commissione può valutare non accoglibile perché del tutto ingiustificata la richiesta di differimento dell'odierna udienza.

Ritenuto che:

- risulta comprovato che il deferito mancava agli allenamenti settimanali del solo martedì per condivisibili ragioni personali;
- che tuttavia, per tali sedute di allenamento del martedì, il deferito delegava il giocatore più anziano cui impartiva precise disposizioni su come condurre l'allenamento;
- che al contrario risulta comprovato che il deferito ha sempre presenziato sia agli allenamenti del giovedì sia soprattutto, sedendo in panchina, alle partite domenicali di campionato;

- che il deferito ha tenuto un atteggiamento estremamente collaborativo

P.Q.M.

proscioglie il sig. **VITO RINALDI** dall'addebito disciplinare che gli è stato contestato.

Procedimento disciplinare a carico di **CARLO FOGLIA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Carlo Foglia è stato deferito per violazione dell'art 38 del Regolamento del Settore Tecnico e degli artt. 1, comma 1, e 10 CGS per aver svolto nella S.S. 2006/2007 attività rivolta al tesseramento di giovani calciatori per la Soc. Albisole 1909 pur essendo tesserato per la Soc. F.B.C. Veloce 1910;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi sei.

Rilevato preliminarmente:

- che la richiesta di rinvio dell'odierna udienza formulata dal deferito non è giustificata con l'allegazione di un certificato di malattia;
- che pertanto, secondo costante giurisprudenza formatasi sull'interpretazione dell'art. 420 ter cpp, la Commissione può valutare non accoglibile perché del tutto ingiustificata la richiesta di differimento dell'odierna udienza.

Ritenuto che:

- manca una prova convincente del teorema accusatorio;
- anzi, come emerge dalla relazione di servizio della Procura Federale del 12/9/2007, le prove testimoniali e le dichiarazioni spontanee assunte nonché i dati fattuali raccolti scagionano il deferito;
- infatti non risulta che il Foglia abbia organizzato l'incontro conviviale del 18/06/2007 cui hanno partecipato anche giovani calciatori della F.B.C. Veloce 1910, né risulta che il Foglia, invitato casualmente a detta riunione, si sia adoperato per convincere gli stessi giovani a trasferirsi dalla F.B.C. Veloce 1910 alla Albisole 1909, né infine i medesimi quattro giovani in questione nella successiva S.S. 2007/2008 si sono trasferiti alla Albisole 1909

P.Q.M.

proscioglie il sig. **CARLO FOGLIA** dall'addebito contestatogli;

Procedimento disciplinare a carico di **EMANUELE PANIZZA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Emanuele Panizza è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS e degli artt. 35 e 38, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto nella S.S. 2006/2007 prima attività di allenatore privo di regolare tesseramento per la A.S.D. Asca e, successivamente, attività sempre di allenatore regolarmente tesserato per la A.C. Arnuzzese;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi sei;

Ritenuto che l'addebito risulta inequivocabilmente comprovato dai documenti acquisiti dalla Procura Federale e comunque ammesso dal deferito

P.Q.M.

dichiara il sig. **EMANUELE PANIZZA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/09/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **LUIGI PRISCO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Luigi Prisco è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1 CGS in relazione agli artt. 34, comma 2, 35, comma 1, 36, comma 2, e 38 del Regolamento del settore Tecnico, per aver nella s.s. 2006/2007 svolto le funzioni di allenatore della Soc. Pol.San Fili senza regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro;

Rilevato preliminarmente:

- che la richiesta di rinvio dell'odierna udienza formulata dal deferito e giustificata con l'allegazione di un certificato di malattia non è accoglibile;
- che infatti tale certificato di malattia è assolutamente generico ed inidoneo a giustificare la mancata comparizione;
- che infatti lo stesso certificato di malattia non dà conto né della malattia, né del luogo di degenza, né di quello in cui è stata effettuata la visita, né le ragioni della prognosi di ben trenta giorni;
- che pertanto, secondo costante giurisprudenza formatasi sull'interpretazione dell'art. 420 ter cpp, la Commissione può valutare non accoglibile perché del tutto ingiustificata la richiesta di differimento dell'odierna udienza.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore dilettante di terza categoria;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente dalle distinte di gara nonché comunque ricavabili con sufficiente grado di convincimento dalle dichiarazioni rese dallo stesso deferito;
- il deferito ha svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare il necessario tesseramento con la società di appartenenza pur avendo sottoscritto il relativo accordo economico

P.Q.M.

dichiara il sig. **LUIGI PRISCO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **20/08/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **LORENZO INTRIERI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Lorenzo Intrieri è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1 CGS in relazione agli artt. 34, comma 2, 35, comma 1, 36, comma 2, e 38 del Regolamento del settore Tecnico, per aver nella s.s. 2006/2007 svolto le funzioni di allenatore della Soc. Pol.San Fili senza regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente dalle distinte di gara nonché comunque ricavabili con sufficiente grado di convincimento dalle dichiarazioni rese dallo stesso deferito;

- il deferito non solo ha svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare il necessario tesseramento con la società di appartenenza pur avendo sottoscritto il relativo accordo economico, ma altresì si è tesserato come calciatore per altra società nella stessa stagione sportiva;

P.Q.M.

dichiara il sig. **LORENZO INTRIERI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **10/09/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **MARCELLINO CRIALESI ESPOSITO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Marcellino Crialesi Esposito è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1 CGS in relazione agli artt. 34, comma 2, 35, comma 1, 36, comma 2, e 38 del Regolamento del settore Tecnico, per aver nella s.s. 2006/2007 svolto le funzioni di allenatore della Soc. Pol.San Fili senza regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente dalle distinte di gara nonché comunque ricavabili con sufficiente grado di convincimento dalle dichiarazioni rese dallo stesso deferito;
- il deferito ha svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza pur avendo in precedenza già da mesi sottoscritto il relativo accordo economico

P.Q.M.

dichiara il sig. **MARCELLINO CRIALESI ESPOSITO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/08/2008**.

Firenze, 23 aprile 2008.

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Azeglio Vicini